



UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA – ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Premessa

L'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun/a alunno/a possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli/le vengono offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile.

La ristorazione è considerata momento educativo e formativo in senso generale e, più specificatamente, opportunità offerta agli alunni/e di avvalersi di una corretta educazione alimentare; essa pertanto rappresenta un momento di educazione al gusto e alla varietà dei cibi, e un'occasione per sensibilizzare in materia di lotta allo spreco alimentare.

È necessario che gli/le alunni/e, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante la ristorazione, adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentano il rispetto

- dei singoli individui
- del gruppo
- delle strutture, degli arredi e delle attrezzature
- di scelte alimentari per ragioni religiose e/o culturali
- di diete predisposte appositamente per allergie/intolleranze
- di una cucina anche interculturale.

Art. 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

1.1. Il servizio di ristorazione scolastica, così come disciplinato dal presente Regolamento, fornisce il pasto a tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Castelnuovo Scrivia che prevedono attività pomeridiane e quindi necessitano di consumare il pasto a scuola.

1.2. Il servizio, oltre alla fornitura del pasto agli studenti, si propone di perseguire gli obiettivi di educazione alimentare, di educazione al gusto e di differenziazione dei rifiuti, sistema di raccolta al quale tutti, Società appaltatrice e utenti, dovranno attenersi.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio di refezione scolastica è destinato agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Castelnuovo Scrivia, per le quali è prevista la continuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio, che presentino apposita domanda di iscrizione al servizio stesso ai sensi del presente Regolamento.

2.2 Usufruisce altresì del servizio il personale docente con funzioni di accompagnamento e di vigilanza degli alunni al momento della somministrazione dei pasti, come individuato ai sensi di legge.

2.3 Nel periodo estivo il servizio potrà essere esteso ai ragazzi che partecipano alle attività estive eventualmente organizzate dai Comuni membri dell'Unione.

2.4 Può inoltre usufruire del servizio di ristorazione scolastica anche il personale docente che per ragioni di servizio debba permanere nel plesso per finalità didattiche previo acquisto del buono pasto a prezzo pieno.

Art. 3 MODALITÀ DI GESTIONE

3.1. L'Amministrazione dell'Unione gestisce il servizio di ristorazione scolastica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, con le modalità previste e consentite dalla legge. Nell'erogazione del servizio di ristorazione l'Unione si rende garante del rispetto del relativo capitolato d'appalto sotto la supervisione dell'Azienda sanitaria locale, per la parte di sua competenza.

3.2 L'Unione in particolare, salve le responsabilità di soggetti esterni in caso di esternalizzazione, garantisce il rispetto della normativa in materia sia per quanto attiene al personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti che alla conformità delle attrezzature e delle strutture in dotazione del servizio di ristorazione scolastica.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

4.1. Periodo di funzionamento del servizio di ristorazione

Il servizio di ristorazione scolastica osserva, in linea di massima, il calendario scolastico esclusi i periodi delle eventuali vacanze e delle eventuali sospensioni delle lezioni.

Ogni anno, l'avvio e il termine del servizio viene stabilito di comune accordo dall'ufficio competente dell'Unione e dal Dirigente scolastico.

Il servizio di ristorazione potrebbe non essere espletato:

- ✓ in caso di scioperi o assemblee che coinvolgano il personale addetto alla ristorazione scolastica e/o alla somministrazione, nonché il personale insegnante addetto all'accompagnamento/vigilanza;
- ✓ in presenza di cause di forza maggiore a qualsiasi ragione imputabili (es: eventi metereologici, emergenze di ordine sanitario/alimentare, etc...).

4.2. Accesso al servizio di ristorazione

Gli alunni accedono ai locali di ristorazione accompagnati dagli insegnanti addetti alla vigilanza.

In caso di danneggiamenti non accidentali da parte degli alunni agli arredi e alle stoviglie, previa quantificazione degli stessi, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale.

4.3. Diete differenziate

Nei refettori non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nel menù, salvo il rispetto di diete differenziate dovute o a motivi di salute o a motivi religiosi o culturali.

- Nel caso di richieste di diete differenziate per motivi religiosi o culturali nella domanda di iscrizione vanno indicati dettagliatamente gli alimenti da escludere dalla dieta.

- Nel caso di richieste di diete differenziate per motivi di salute, occorre presentare apposita istanza al Servizio competente dell'Unione con allegato certificato medico indicante il tipo di allergia, disturbo, intolleranza alimentare o malattia.

Oltre al certificato, il medico deve predisporre un elenco degli alimenti non consentiti che sarà consegnato al personale addetto al servizio di ristorazione.

4.4. Differenziazione rifiuti e misura sprechi

Per favorire l'abitudine alla differenziazione dei rifiuti e nel contempo educare gli alunni alla corretta alimentazione, nel locale ristorazione saranno disposti idonei contenitori per la raccolta differenziata e utili anche per la "misurazione" del cibo non consumato.

Art. 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO

5.1. Domanda di iscrizione

Premesso che, ai sensi di legge, il servizio di ristorazione scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, l'ammissione al servizio degli alunni avviene previa iscrizione tramite richiesta scritta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal servizio competente, sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ha il minore in affidamento familiare.

La domanda, da presentare al protocollo dell'Unione entro il termine annualmente stabilito, è valida per l'intero anno scolastico.

5.2. Regolarizzazione situazioni debitorie

Fino alla completa regolarizzazione del debito pregresso non potrà essere accettata la domanda di iscrizione avanzata da persone per le quali risulta una situazione debitoria nei confronti dell'Unione per servizi di ristorazione, trasporto scolastico (scuolabus) e asilo nido fruiti nel corso di precedenti anni scolastici.

Art. 6 MODALITÀ DI COMPARTICIPAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

6.1. Determinazione della quota di compartecipazione

La Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione approvata nei termini di legge, provvede a determinare l'importo della quota di compartecipazione al costo del servizio di ristorazione scolastica a carico dei fruitori, sotto forma di "buono pasto".

6.2. Acquisto dei buoni pasto

I buoni pasto, in blocchetti da n. 10, possono essere acquistati, nei giorni stabiliti, presso la sede dell'Unione Bassa

Valle Scrivia con le seguenti modalità di pagamento:

- carta di credito, bancomat, carte prepagate
- versamento sul conto corrente postale dell'Unione Bassa Valle Scrivia

Al termine dell'anno scolastico i buoni pasto non consumati verranno rimborsati per importi uguali o maggiori a euro 20,00 a seguito di apposita richiesta all'Unione con le modalità dalla medesima indicate, ovvero potranno essere utilizzati nell'anno scolastico successivo salvo eventuali integrazioni in caso di variazioni di tariffe.

6.3. Modalità di utilizzo del buono pasto

Per ogni giorno in cui l'alunno intende usufruire del servizio di ristorazione, al personale scolastico preposto dovrà essere consegnato un buono pasto preventivamente completato con l'indicazione del nome e del cognome del soggetto fruitore, della data e della classe di appartenenza.

La consegna del buono al personale scolastico preposto dovrà avvenire:

- *per gli alunni della scuola di prima infanzia:* a cura del familiare che accompagna l'alunno
- *per gli alunni della scuola elementare:* a cura dell'alunno medesimo
- *per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:* a cura dell'alunno medesimo

Da parte del personale scolastico all'uopo individuato dalla Direzione scolastica i buoni pasto saranno consegnati di norma entro le ore 9,30 direttamente al personale di cucina della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione unitamente all'elenco giornaliero degli utenti suddiviso per classe.

L'elenco giornaliero dovrà essere integrato con i nominativi del personale insegnante delegato all'accompagnamento degli alunni presso i locali ristorazione.

Nel caso in cui un genitore dopo le ore 9,30 ritiri il figlio dal servizio di ristorazione per motivi diversi da ragioni di salute, il buono pasto non utilizzato non potrà essere rimborsato.

6.4. Smarrimento o indisponibilità del buono pasto

In caso di smarrimento o dimenticanza del buono pasto l'accesso al servizio di ristorazione da parte dell'alunno è comunque assicurato per un massimo di cinque giorni consecutivi, previa apposita annotazione nell'elenco giornaliero dei fruitori del servizio redatto dal personale scolastico.

In tal caso il personale scolastico insegnante dovrà annotare sul diario dell'alunno la mancanza del buono con contestuale invito ai genitori a farlo avere il giorno successivo.

Decorso tre giorni senza che sia/siano stato/i consegnato/i il/i buono/i la il personale addetto/ Società appaltatrice che gestisce il servizio dovrà darne comunicazione, anche telefonica, al Servizio competente dell'Unione il quale provvederà con tempestività a contattare i genitori per sollecitarli alla immediata regolarizzazione.

Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga entro i successivi due giorni lavorativi, l'accesso al servizio di ristorazione da parte dei figli dei genitori inadempienti è precluso fino alla definitiva e completa regolarizzazione; di tale impedimento il Servizio competente dà comunicazione alla segreteria della scuola nonché al Comune convenzionato, se l'alunno non risiede nei comuni membri dell'Unione.

Decorso ulteriori 15 giorni, il Servizio competente provvede a richiedere per iscritto alla famiglia il pagamento del debito pregresso entro 7 giorni dal ricevimento del sollecito, nell'importo corrispondente ai buoni pasto non consegnati.

Decorso il termine di scadenza per il pagamento senza che la famiglia morosa vi abbia provveduto, il Servizio Ragioneria dell'Unione procederà ad inviare un ulteriore sollecito.

Decorso senza esito altri cinque giorni dal ricevimento del secondo sollecito, il Servizio ragioneria attiverà la procedura per il recupero coattivo delle somme dovute con aggravio di spese.

In tutti i casi l'alunno sarà riammesso alla fruizione del servizio ristorazione solo previa completa regolarizzazione del debito.

6.5. Oneri a carico dell'Unione

Resta a carico dell'Unione:

- l'importo differenziale tra il prezzo unitario del pasto contrattualmente concordato con la Società appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica e il prezzo di cessione dei buoni pasto
- l'onere dei pasti consumati in assenza del relativo buono, fatto ovviamente salvo il diritto dell'Unione di recuperare quanto alla medesima dovuto dalle famiglie morose.

L'onere dei pasti consumati in assenza del relativo buono da parte di alunni non residenti nei Comuni dell'Unione, ma in Comuni con essa convenzionati, sarà a questi addebitato.

Usufruiscono del servizio mensa a titolo gratuito:

- a) gli alunni residenti nei comuni dell'Unione e portatori di handicap grave, debitamente attestato da idonea certificazione medica, che comporti una invalidità per la quale sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L.104/1992.

b) il personale docente addetto alla vigilanza degli alunni nei locali della refezione aventi diritto al rimborso dei pasti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione tramite gli organi competenti. A tale scopo il Dirigente Scolastico deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutti gli aventi diritto.

Art. 7 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AGEVOLATA

7.1. Determinazione quota

La Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione adottata nei termini di legge, provvede a determinare l'ammontare delle quota agevolata di partecipazione al costo del servizio di ristorazione scolastica da riconoscere, sotto forma di riduzione del prezzo del buono pasto:

α. alle famiglie in difficoltà economica, intendendosi per tali quelle aventi un ISEE in corso di validità di importo non superiore a € 4.000,00

β. alle famiglie aventi un indice ISEE in corso di validità di importo superiore a € 4.000,00 ma inferiore a € 7.000,00, che, nel corso del medesimo anno scolastico, hanno più di un figlio iscritto al servizio di ristorazione, oppure un figlio frequentante l'asilo nido dell'Unione oltre ad un figlio fruitore del servizio di ristorazione.

Nel caso di più figli iscritti al servizio ristorazione la riduzione è applicata ad un solo figlio.

7.2. Presentazione dichiarazione ISEE

Le famiglie che ritengono di aver diritto al beneficio di cui al punto 7.1. dovranno presentare apposita richiesta scritta presso l'Ufficio competente dell'Unione.

Ai fini del calcolo dell'ISEE, trattandosi di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7 D.C.P.M. 5 dicembre 2013 n. 159; per cui anche il genitore non convivente è tenuto alla presentazione della propria dichiarazione ISEE, in quanto la quota agevolata viene calcolata sommando le certificazioni ISEE di entrambi i genitori. La mancata presentazione, anche da parte di un solo genitore, della/e dichiarazioni ISEE in corso di validità determina l'applicazione del costo ordinario del buono pasto per il periodo in cui non risulti la dichiarazione valida, senza diritto di rimborso in caso di dichiarazione tardiva.

Nel caso in cui nel corso dell'anno scolastico si dovessero verificare fatti o circostanze che comportino una diminuzione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella indicata nella dichiarazione ISEE "ordinario" in corso di validità, su richiesta dell'interessato e previa presentazione dell'ISEE "corrente" è possibile richiedere l'applicazione della quota agevolata che tenga conto della variazione nel rispetto delle condizioni di cui ai punti α e β del precedente punto 7.1. Resta ferma in ogni caso l'applicazione della disciplina ISEE pro tempore vigente.

7.3. Importo a carico dell'Unione

Resta interamente a carico dell'Unione l'importo differenziale tra il prezzo unitario del pasto contrattualmente concordato con la Società appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica e il prezzo di cessione agevolata dei buoni pasto.

Art. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

8.1. Il trattamento dei dati personali degli alunni iscritti al servizio di ristorazione scolastica è indispensabile al fine dell'espletamento del servizio e rientrando tra i fini istituzionali dell'Ente è autorizzato ex lege.

8.2. E' possibile che siano trattati dati personali idonei a rivelare le condizioni economiche, lo stato di salute e le convinzioni di religione dell'interessato ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie e della predisposizione delle misure necessarie a garantire il servizio anche nei confronti delle persone portatrici di handicap o di particolari patologie.

Art. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

9.1 La compilazione del modulo di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica di cui all'art. 5 comporta la presa visione ed incondizionata accettazione da parte del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale, di tutte le norme contenute nel presente regolamento ed in particolare del disposto dell'art. 6 per quanto attiene la sospensione del servizio di ristorazione scolastica in caso di mancata tempestiva regolarizzazione dei pasti consumati in assenza dei buoni pasto.

Art.10 NORME FINALI

10.1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

10.2. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce ogni altro precedente, sarà reso pubblico tramite affissione presso ciascuna Scuola nonché inserito nel sito Internet istituzionale dell'Unione e dei Comuni membri.